



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio - Ufficio B4

Prot. 516174

Roma, 27-12-2001

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: Introduzione dell'euro - Società di persone, società cooperative e rapporti con il registro delle imprese.

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti

11100 AOSTA

e, p.c.

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca

90100 PALERMO

CIRCOLARE N. 3537/C

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale -
Servizio di vigilanza sugli enti

34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - Ufficio
di vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.

Sedi di **ROMA** e **PADOVA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

Via Appia Pignatelli, 62

00178 ROMA

Lo scrivente Ufficio richiama la propria circolare n. 3531/C del 6 novembre 2001, prot. n. 514256 con la quale, con riferimento al disposto dell'art. 9 della legge 12 novembre 2001, n. 383 ("Primi interventi per il rilancio dell'economia") si ricordava che per le società di persone la delibera di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo, costituisce un mero atto interno della società, da adottare con semplice delibera dei soci.

Dal precedente disposto si ricava la non obbligatorietà, per dette società, della domanda di iscrizione delle quote di conferimento espresse in euro al Registro delle imprese.

Tuttavia le camere di commercio potranno ricevere domande da parte di società di persone da effettuarsi con semplice presentazione del modello S2 approvato con d.m. 7 agosto 1998, corredato dall'intercalare P, uno per ogni socio.

Questo Ufficio, tramite accordi con InfoCamere S.C.p.A., ritiene che, dato per certo che comunque nel Registro delle imprese le espressioni monetarie in lire debbono essere convertite in euro, che si possa effettuare una prima conversione d'ufficio, tramite un software messo a punto dalla richiamata società di servizi.

Nel certificato camerale apparirà, pertanto, accanto all'espressione monetaria in lire, quella corrispondente in euro. Si tratta di una conversione automatica che prescinde dall'intervento della società.

Il meccanismo sopra descritto entra in funzione automaticamente ed agisce nel momento in cui viene richiesto il certificato.

La variazione definitiva nel Registro delle imprese, con la quale le espressioni in lire scompaiono definitivamente, si avrà in occasione della prima domanda utile che una società di persone presenterà allo sportello camerale con l'intenzione di variare l'atto costitutivo.

L'entrata in funzione del programma informatico avverrà entro breve tempo e comunque entro il termine del periodo della doppia circolazione monetaria.

Si rendono necessari anche alcuni orientamenti per quanto riguarda il rapporto fra euro e società cooperative. Per dette società il capitale sociale non è un elemento costitutivo e pertanto le stesse non sono tenute a richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese delle variazioni che intervengono nel capitale sociale. Qualora la società cooperativa sia costituita per quote le variazioni delle stesse costituiscono un'operazione avente valore organizzativo interno e pertanto non rilevano agli effetti del Registro delle imprese. Ciò non esclude, naturalmente, che anche le società predette presentino volontariamente l'atto di conversione con le modalità già note.

Se il capitale delle società cooperative è ripartito in azioni, la ridenominazione in euro del valore di queste deve essere intesa come variazione statutaria che, quindi, sarà depositata al Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2537 c.c.. In tal caso si procede come stabilito per le società di capitali dall'art. 17, c. 10, del D.Lgs. n. 213 del 1998, che prevede la procedura semplificata da applicarsi entro il 31-12-2001 allorché si tratta della mera operazione di conversione del capitale da lire in euro, operazione che può essere effettuata dal solo consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi, seguendo anche un orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene che il fondo consortile possa essere assimilato al capitale delle società di persone e pertanto che la conversione dell'importo in euro debba essere considerato un atto interno, alla cui adozione si procede senza le formalità proprie della conversione del capitale delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata.

I dettami dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213 del 1998 saranno applicati solo nel caso in cui, nell'atto costitutivo, siano previste quote dei singoli consorziati, allo scopo di mantenere inalterato il rapporto fra la quota e il fondo consortile.

E' stato sollevato da alcune camere di commercio il quesito se nel periodo della doppia circolazione monetaria (1 gennaio - 28 febbraio 2002) si debbano applicare i diritti di segreteria già arrotondati all'unità di euro ma riconvertiti, a fronte del pagamento, in lire.

Il parere, ovviamente, è negativo: nel periodo in questione l'utente può servirsi del pagamento dei diritti di segreteria sia in lire, come in euro, rispettando gli importi tabellari. A tale scopo l'ente camerale avrà cura di esporre le tabelle riportando gli importi dei diritti di segreteria (ma anche delle tariffe, dei prezzi vari, ecc) definiti in lire, come da decreti originali, e in euro come da conversione ufficiale con arrotondamento all'unità di euro.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Cinti